

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.26/17846/2018

OGGETTO: COMUNE DI PIOBESI TORINESE - D.C.R. N. 563-13414 DEL 29/10/1999 E S.M.I. – PROPOSTA DI PROGETTO UNITARIO DI COORDINAMENTO PER LOCALIZZAZIONE "L2" IN FREGIO ALL S.P. N. 142 – CONCERTAZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

premesse che:

- il Comune di Piobesi Torinese ha provveduto con la deliberazione del C.C. n. 19 del 03/05/2012, all'approvazione dei criteri ex art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 114/98, adeguando le proprie disposizioni in materia di commercio alla normativa regionale di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i., successivamente aggiornati riapprovando i criteri commerciali con D.C.C. n. 18 del 07/04/2014 e con D.C.C. n. 12 del 20/02/2018, individuando nello specifico: un addensamento storico rilevante A1, una localizzazione urbane non addensate L1 e una localizzazione urbano periferiche L2 in fregio alla S.P. n. 142;
- la Regione Piemonte – Direzione Commercio e Artigianato ha preso atto di ciascuna delle deliberazioni del Consiglio Comunale sopra richiamate ed in riferimento ai criteri adottati nel 2018, ha acquisito agli atti con nota prot. n. 60717/2018 data 27/06/2018, l'approvazione dei criteri commerciali;
- il Comune di Piobesi Torinese in data 22/09/2017 ha trasmesso alla Città metropolitana la Valutazione ex-ante (pervenuta con PEC in data 22/09/2017) relativa al riconoscimento di una "*Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2*", cui ha fatto seguito con determinazione dirigenziale del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di Torino n. 45/31746 del 23/11/2017, il parere favorevole con osservazioni;

rilevato che sulla base della documentazione presentata la localizzazione commerciale non addensata L2 – in fregio alla S.P. n. 142 presenta le seguenti caratteristiche:

- una superficie fondiaria di 5.115 mq, con una SLP stimabile di 3.580 mq, in ragione di un indice di utilizzazione fondiaria, una area per sosta di circa 1.800 mq (L.R. 56/77 e s.m.i. e L. 122/89) corrispondente a 70 posti auto;
- l'area in oggetto è classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente come area di tipo "IR2" "Impianti industriali o artigianali di produzione", e ai sensi dell'art. 21 delle N.T.A. del Piano sono comunque ammessi edifici destinati al commercio all'ingrosso e strutture per il commercio al dettaglio nelle modalità di cui all'art. 6ter delle Norme del P.R.G.C.;
(*prat. n.C_PUCL2/02/2018*);

considerato che l'art. 26, comma 2 bis) della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563–13414 del 29/10/1999 e s.m.i. prevede, per le localizzazioni L2 oggetto di Progetto Unitario di Coordinamento (P.U.C.), una concertazione preliminare con i Comuni confinanti facenti parte dell'area di programmazione e Città metropolitana (art. 14 comma 4 lettera b) D.C.R. n. 563-13414/1999), da effettuarsi a cura del Comune interessato;

dato atto che:

- in data 26/06/2018, il Comune di Piobesi Torinese ha dato seguito alla *concertazione*, invitando alla Conferenza dei Servizi i Comuni limitrofi confinanti (Carignano, Castagnole Piemonte, Vinovo, None e Candiolo); come emerge dal Verbale trasmesso in data 02/07/2018 nostr. prot.n. 79054, nessuno dei Comuni invitati ha presenziato alla Conferenza;
- il Comune ha trasmesso, in data 02/07/2018, al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città metropolitana la proposta di P.U.C.;

considerato che in data 10/07/2018 si è tenuto l'incontro tra il Comune, gli estensori degli Atti oggetto di valutazione, i Servizi Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica e Viabilità 1 della Città metropolitana, durante il quale è stata esaminata la documentazione della proposta di PUC;

visti:

- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

– il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di dare atto**, ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis) della D.C.R. n. 563– 13414 del 29/10/1999 e s.m.i., che il Comune di Piobesi Torinese ha esperito le procedure previste in merito alla *concertazione* con la Città metropolitana e con i Comuni limitrofi;
2. **di richiedere di valutare l'opportunità**, per quanto attiene gli interventi previsti dal Progetto Unitario di Coordinamento, di apportare le seguenti modifiche/integrazioni, in particolare:
 - integrare la Relazione Illustrativa con un estratto delle Norme di Piano inerenti l’area interessata dalla proposta di PUC, completare l’analisi del Piano Paesaggistico

Regionale verificando la coerenza con eventuali indirizzi, direttive, prescrizioni che interessino l'ambito IR2 e verificare se l'area in questione è gravata dall'Uso Civico;

- con le modifiche introdotte nella D.C.R. n. 563– 13414 del 29/10/1999 e s.m.i., dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012 ed in particolare nell'art. 26 "Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità", la Regione Piemonte ha specificato i coefficienti di omogeneizzazione riferiti a motoveicoli, bus e a mezzi pesanti che differiscono da quelli richiamati nella Valutazione di Impatto Viabilistico del Progetto Unitario di Coordinamento (utilizzati per individuare i livelli di servizio sulla viabilità interessata dai flussi di traffico). Per uniformità con la legislazione vigente sarebbe opportuno rettificare e conseguentemente rivedere l'analisi sui livelli di servizio;
- pur riconoscendo la presenza di livelli di servizio dei flussi di traffico compatibili con la disciplina commerciale vigente si suggerisce, considerata, la vicinanza delle intersezioni a rotatoria, come previsto dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 204 del 18/07/2007 e come richiamato al comma 3ter, art. 26 "Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità" della citata D.C.R., di completare la Valutazione di Impatto Viabilistico cercando di approfondire l'analisi della capacità delle intersezioni a rotatoria, verificando i tempi di attesa e la lunghezza delle code nelle rotonde esistenti sulla S.P. n. 142 poste in prossimità della futura attività commerciale, nella condizioni sesseguenti alla messa in esercizio dell'attività in questione;
- al comma 3 novies dell'art. 26 "Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità" della D.C.R. n. 563– 13414 del 29/10/1999 e s.m.i., è citato: "La realizzazione delle opere è propedeutica all'apertura al pubblico della tipologia della struttura distributiva autorizzata" e al comma 1 ter dell'art. 27 "Verifiche di impatto ambientale" è citato: "Le opere previste e i criteri progettuali sono obbligatori ai fini dell'ottenimento dei permessi a costruire relativi a tutti gli insediamenti commerciali". Per maggiore chiarezza, sarebbe opportuno specificare nel P.U.C. che gli interventi sugli assi stradali e le opere di compensazione e mitigazione sono obbligatori per ottenere il rilascio del permesso di costruire, in particolar modo quelli condivisi con la Città metropolitana;
- in riferimento al vincolo imposto al richiedente dell'autorizzazione commerciale di potenziare e favorire il trasporto pubblico, prevedendo l'adeguamento della coppia di fermate del Servizio T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) poste su via XXV Aprile (S.P. 145) come anche suggerito dalla Città metropolitana nella fase di valutazione ex-ante, si chiede di riportare nella Relazione Illustrativa che qualsiasi intervento dovrà essere vagliato e validato dal competente Servizio metropolitano;

- la presenza delle classi acustiche V e VI che interessano la Localizzazione commerciale L2 renderebbe opportuno analizzare con maggior dettaglio se le stesse siano compatibili con l'attività che andrà ad insediarsi, accertando l'eventuale esigenza di aggiornare il Piano di Zonizzazione Acustica ai sensi della L.R. 52/2000 e s.m.i.;
 - *si allega al presente Atto: il parere prot. n. 89877 del 27/07/2018 predisposto dal Servizio Viabilità 1 della Città Metropolitana, redatto sulla scorta della proposta del Progetto Unitario di Coordinamento;*
3. **di trasmettere** al Comune di Piobesi Torinese ed alla Regione Piemonte - Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale - la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, 27/07/2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale